

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4310 del 04/11/2016
Oggetto	D.LGS.152/2006 E S.M.I. PARTE II E L.R. 21/2004 MOD. DA L.R. 9/2015 - DITTA OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL - IMPIANTO DI PRESELEZIONE E COMPOSTAGGIO SITO IN LOCALITA' I PIANI DI TIEDOLI, COMUNE DI BORGO VAL DI TARO - ADEGUAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON DET. N. 1744 DEL 25/07/2013 IN CONFORMITA' AL PRGR VIGENTE (DELIBERA DI ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 67 DEL 3 MAGGIO 2016)
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4431 del 04/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;

RICHIAMATO il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);

RICHIAMATI in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n.29-ter “domanda di a.i.a.”, 29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale”, che disciplinano le procedure e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con “AIA”);

VISTA

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma - Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, operativa dal 1° gennaio 2016;

VISTO l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con D.D.G. 7/2016;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n.1744 del 25/07/2013 la Provincia di Parma ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Oppimitti Costruzioni Srl in persona del Sig. Renato Oppimitti in qualità di gestore dell'impianto di preselezione e compostaggio di RSU e RSA di proprietà della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno per la prosecuzione dell'attività IPPC di cui al punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs.152/06 sito in Località I Piani di Tiedoli, in comune di Borgo Val di Taro, 43043 (PR), a conclusione del procedimento di Riesame dell'AIA;
- con Deliberazione del Consiglio Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno n.3 del 01/03/2014 “Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 243 del 31.12.2013. Approvazione piano successorio della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno” è stata trasferita la proprietà dell'impianto all'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno;
- con Deliberazione n. 71/2014 del 27 febbraio 2014 la Giunta Provinciale ha deliberato l'esclusione dell'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale in ordine al progetto presentato di modificare il bacino di utenza eliminando il vincolo di territorialità ai Comuni della Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno e ai Comuni di Collecchio, Fidenza e Salsomaggiore Terme per quanto concerne i rifiuti speciali non pericolosi;
- con Determinazione n. 685 del 01/04/2014, la Provincia di Parma ha aggiornato, ai sensi dell'art. 29-nonies, c.1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III bis, l'Allegato I dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale 1744/2013 sopra citata, per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- o la variazione del bacino di utenza, come da procedura di screening;
 - o aggiunta tipologia di recupero R3, inserimento codice CER 191212 al fine di consentire la possibilità di trattare la frazione umida del CER 191212 destinata alla produzione di Compost fuori specifica”;
 - o attivazione della sezione di compostaggio della frazione organica, (attività già autorizzata nell'AIA);
- con Determinazione n. 1698 del 22/08/2014, la Provincia di Parma ha effettuato precisazioni in merito ai contenuti dell'Allegato I (in particolare sostituendone i contenuti del capitolo C.1.2.1) citato;
 - con Determinazione n. 2635 del 23/12/2014, la Provincia di Parma ha effettuato ulteriori modifiche/precisazioni, sostituendo integralmente l'Allegato I dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale 1744/2013 sopra citata, introducendo due nuovi codici CER di rifiuti in ingresso (tabella d);

PRESO ATTO:

- dei contenuti della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 67 del 3 maggio 2016 con la quale è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) attualmente vigente;
- che l'articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR, al comma 5 chiarisce la natura prescrittiva delle disposizioni contenute tra l'altro, ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, dove è rispettivamente disposto che *“i gestori degli impianti di cui all'articolo 13 sono tenuti ad accogliere i rifiuti urbani che il Piano indirizza loro in attuazione di quanto previsto al capitolo 9 relativo ai flussi e per le quantità ivi previste”* e che *“in attuazione anche dell'articolo 11 della L.R. n. 20/2000, le autorizzazioni agli impianti sono rilasciate o adeguate in conformità alle previsioni del Piano e devono essere coerenti con i fabbisogni complessivi di rifiuti previsti nel Piano che devono essere trattati e conformi a quanto previsto dalla normativa statale.”*;
- dell'articolo 25, comma 3, delle Norme tecniche di attuazione del PRGR che dispone che *“entro il mese di novembre di ogni anno, la Giunta regionale è autorizzata a modificare con deliberazione le disposizioni contenute al capitolo 9 in ordine ai flussi in caso di scostamento fra le previsioni di Piano in ordine agli obiettivi di produzione, di raccolta differenziata e recupero per i rifiuti urbani accertato in base alle risultanze del monitoraggio”*;
- dei contenuti della Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1660/2016 del 17/10/2016 ad oggetto *“Analisi concernenti l'andamento della produzione dei rifiuti nell'anno 2016 e disposizioni relative ai flussi di rifiuti in attuazione dell'art. 25 delle Norme tecniche del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 67 del 03.05.2016”*, con la quale, in esito al monitoraggio effettuato e di cui al medesimo atto, viene adeguato *“lo scenario di gestione dei rifiuti ai dati di produzione rilevati modificando alcune previsioni in ordine ai flussi e ai quantitativi dei rifiuti urbani pianificati al capitolo 9 del PRGR con riferimento all'annualità 2016”*;
- che la sopra citata Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1660/2016 prevede in particolare quanto segue:
 - o *“2. di disporre che i flussi per l'annualità 2016 sono riportati all'Allegato 2) che sostituisce la figura 9.16 del capitolo 9 della Relazione generale del Piano e all'Allegato 3) che sostituisce*

la colonna relativa all'annualità 2016 della figura 9-25 e 9-26 (relativamente quest'ultima alle sole discariche di Piano autorizzate a gestire anche i rifiuti urbani);

- o 3. omissis
- o 4. *di precisare che ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20/2000 e dell'articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR i gestori del servizio dovranno adeguarsi alle prescrizioni pianificatorie riportate agli Allegati 2) e 3) della presente deliberazione;*
- o 5. *di disporre che le disposizioni di cui al punto 2) assumano gli effetti di pianificazione dei flussi cui consegue, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 20/2000, l'obbligo di tempestivo adeguamento d'ufficio delle autorizzazioni in modo da consentire un'ordinata e regolare gestione dei rifiuti”;*

RICHIAMATI

- l'articolo 11, comma 2 della Legge Regionale n. 20 del 2000 che, in sintesi, dispone che le prescrizioni di piano devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati; che tali prescrizioni prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute, tra l'altro, negli atti amministrativi attuativi e che gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento di tali atti con le prescrizioni sopravvenute;
- il medesimo articolo 11, al comma 3 dispone che gli strumenti di pianificazione esplicitano l'efficacia delle proprie disposizioni;

RILEVATO PERTANTO l'obbligo da parte della scrivente ARPAE SAC di Parma di provvedere all'adeguamento d'ufficio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Ditta Oppimitti Costruzioni Srl in conformità alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) attualmente vigente e approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 67 del 3 maggio 2016, nonché alle previsioni della successiva Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1660/2016 del 17/10/2016 per quanto riguarda l'annualità 2016;

CONSIDERATO CHE per quanto riguarda l'installazione IPPC in parola debba essere in particolare modificato il bacino di provenienza per i rifiuti urbani conferibili all'impianto con l'esclusione del Comune di Fidenza, diversamente da quanto precedentemente prescritto dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 71 del 27/02/2014 e da quanto autorizzato con Det. 1744/2014 e s.m.i. al capitolo C.1.2.1 dell'Allegato I, in coerenza con le previsioni del PRGR vigente che, nella Relazione generale, al capitolo 9.3, in merito allo scenario di previsione dei rifiuti indifferenziati anno 2016 prevede espressamente che, rispetto all'anno precedente, *“il comune di Fidenza invierà i rifiuti indifferenziati residui al TM di Parma”*.

DETERMINA

1. DI ADEGUARE, in applicazione di quanto previsto dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 67 del 3 maggio 2016 con la quale è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) vigente e dalla Delibera di Giunta Regionale n.1660/2016 del 17/10/2016, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Oppimitti Costruzioni Srl, nella persona del Gestore dell'impianto, con Determina Dirigenziale n.1744 del 25/07/2013 per l'impianto di preselezione e compostaggio di RSU e RSA (di proprietà della Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno) per la prosecuzione dell'attività IPPC di cui al punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sito in località “I Piani di Tiedoli”, in comune di Borgo Val di Taro, 43043 (PR);

2. DI PREVEDERE, pertanto, in particolare:

2.1 il rispetto delle previsioni del Piano con particolare riferimento ai flussi di rifiuti urbani destinati agli impianti autorizzati al loro trattamento in Regione Emilia-Romagna, indicati al capitolo 9 della Relazione generale del Piano, nonché la coerenza con i fabbisogni complessivi di rifiuti previsti nel Piano che devono essere trattati e conformi a quanto previsto dalla normativa statale;

2.2 il rispetto di quanto previsto per la sola annualità 2016 – e quindi con validità fino al 31.12.2016 – dalla Delibera di Giunta Regionale n.1660/2016 del 17/10/2016, con particolare riferimento alle previsioni relative ai flussi riportate all'Allegato 2) del medesimo atto, che sostituisce la figura 9.16 del capitolo 9 della Relazione del Piano; per le annualità successive al 2016 riprenderanno a valere le previsioni contenute nel PRGR vigente;

2.3 di escludere, in coerenza con il PRGR vigente, il Comune di Fidenza dal bacino di provenienza dei rifiuti urbani conferibili all'impianto in parola (lasciando inalterati i restanti Comuni del bacino precedentemente prescritto dalla D.G.P. n. 71 del 27/02/2014 e autorizzato con Det. 1744/2013 e s.m.i. – cap. C.1.2.1 dell'Allegato I);;

3. DI RIMANDARE alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 67 del 3 maggio 2016 e alla Delibera di GR 1660/2016 per tutto quant'altro in esse previsto e non richiamato espressamente nella presente Determina;

4. di lasciare invariata ogni altra parte della Determina n. 1744 del 25/07/2013 e s.m.i.;

5. DI INVIARE copia della presente alla Ditta Oppimitti Costruzioni Srl, al Comune di Borgo Val di Taro, all'Arpae - Sezione Provinciale di Parma, all'AUSL – Distretto Valli Taro e Ceno e, per opportuna conoscenza, alla proprietà: "Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno";

6. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;

7. DI INFORMARE CHE

- Arpae (SAC), ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

- Arpae (SAC) esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'Arpae – Sez. Provl.le di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;

- il responsabile di questo procedimento di AIA è il Dott. Paolo Maroli

rif. SINADOC n. 32068/2016

IL DIRIGENTE – Arpae SAC Parma

Dott. Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.